

COMUNE DI DONNAS
Valle d'Aosta

viale Selve, 2
C.A.P. 11020

e-mail: codonnas@tin.it



Cod. Fisc. 00106930076

COMMUNE DE DONNAS
Vallée d'Aoste

Telef. (0125) 807051 - 804728
801154
Fax (0125) 805000

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE SANZIONI TRIBUTARIE,
DELL'ACCERTAMENTO CON
ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/12/1998

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2000

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunali n. 26 del 19/12/2001

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/04/2004

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/2005

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2007



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE, DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELL'AUTOTUTELA

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	Ambito di applicazione
2	Sanzioni amministrative
3	Principi
4	Criteri di determinazione della sanzione
5	Concorso di violazioni e violazioni continuate
6	Criteri di determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa
7	Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda
8	Trasformazione, fusione e scissione di società
9	Ravvedimento
10	Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo
11	Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie
12	Decadenza e prescrizione
13	Rateazione della sanzione
13 bis	Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi (Annullato)
14	Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione
14 bis	Compensazione(Annullato)
14 ter	Versamenti e rimborsi (Annullato)
14 quater	Agevolazioni fiscali e tariffarie (Annullato)
14 quinquis	Dilazione e sospensione del pagamento (Annullato)
15	Criteri per l'applicazione delle sanzioni
16	Finalità dell'accertamento con adesione
17	Ambito di applicazione
18	Attivazione del procedimento per la definizione
19	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
20	Procedimento ad iniziativa del contribuente
21	Inviato a comparire per definire l'accertamento
22	Atto di accertamento con adesione
23	Perfezionamento della definizione

COMUNE DI DONNAS
Valle d'Aosta

viale Selve, 2
C.A.P. 11020

e-mail: codonnas@tin.it



Cod. Fisc. 00106930076

COMMUNE DE DONNAS
Vallée d'Aoste

Telef. (0125) 807051 - 804728
801154
Fax (0125) 805000

24	Effetti della definizione
25	Riduzione della sanzione
26	Esercizio del potere di autotutela
27	Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento
28	Annullamento dell'atto amministrativo
29	Rinuncia all'imposizione
30	Revoca dell'atto amministrativo
31	Criteri di priorità
32	Conclusione del procedimento di riesame
33	Adempimenti degli uffici
34	Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa
35	Criteri di economicità per la definizione dell'attività di accertamento
35 bis	Adeguamento allo Statuto del contribuente – Legge 212 del 27.07.2000
35 ter	Oggetto e scopo dell'interpello
35 quater	Modalità applicative dell'interpello
35 quinquies	Modalità applicative della conciliazione giudiziale
36	Disciplina transitoria
37	Normativa di rinvio



Art. 1

Ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Nel presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni, ai sensi del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472 e successive modifiche, nonché dell'istituto dell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 50 della legge 27.12.1997 n° 449, relativamente ai seguenti tributi locali:
 - a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - c) Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
 - d) Imposta comunale sugli immobili;
 - e) Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche.

Art. 2

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 3

Principi

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, il funzionario responsabile del tributo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) Principio del favor rei sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n° 472/1997;
 - b) La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione;
 - c) Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa, secondo i criteri di cui al libro I, titolo III, capo I del codice penale;
 - d) Non può essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, nei casi previsti dal libro I, titolo IV, capo I del codice penale;
 - e) Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà;
 - f) Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che sono autrici, solo se commesse dopo il 01.04.1998;



-
- g) Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, inteso come falsa rappresentazione della realtà, l'agente non è responsabile, purché l'errore non sia stato determinato da colpa;
- h) Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni o qualora il fatto sia stato commesso per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile;
- i) Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi;
- j) Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto sancito dall'art. 3 del D.Lgs. n° 472/1997.

Art. 4

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dall'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali ed alle sue condizioni economiche e sociali.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:
 - a) Del 10% se la violazione è stata commessa per una sola annualità di imposizione;
 - b) Del 30% se la violazione è stata commessa per due sole annualità di imposizione;
 - c) Del 50% se la violazione è stata commessa per tre annualità di imposizione.
3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. n° 472/1997, oppure in dipendenza di adesione all'accertamento.
4. Nel caso in cui la sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto, la stessa è ridotta a tale misura (comma 4, art. 7 del D.Lgs. n° 472/1997).
5. La prima annualità di riferimento, ai fini dell'applicazione del comma 2°, è identificata nell'anno 1998.

Art. 5

Concorso di violazioni e violazioni continuate

1. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate i criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare sono i seguenti:

COMUNE DI DONNAS

Valle d'Aosta

viale Selve, 2
C.A.P. 11020

e-mail: codonnas@tin.it



Cod. Fisc. 00106930076

COMMUNE DE DONNAS

Vallée d'Aoste

Telef. (0125) 807051 - 804728
801154
Fax (0125) 805000

-
- a) Se le violazioni commesse con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 30%;
 - b) Se le violazioni commesse con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
 - c) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
 - d) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata dell'80%;
 - e) Se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a d) rilevano ai fini di più tributi la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto.
2. Nel caso che le violazioni riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato.
- Specificatamente:
- a) Se le violazioni riguardano due periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50% ovvero: sanzione base per 1,5;
 - b) Se le violazioni riguardano tre periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base per 2;
 - c) Se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base per 2,5;
 - d) Se le violazioni riguardano cinque periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base per 3.
3. In caso di concorso di violazioni continuate negli anni si applicano le sanzioni previste dal precedente comma aumentate delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Si rinvia a quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n° 472/1997.

Art. 7

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda

1. In caso di cessione di azienda e qualora l'acquirente lo richieda, il funzionario è tenuto a rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto



liberatorio dell'acquirente, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

2. In caso di certificato con esito positivo o qualora l'acquirente non richieda il certificato di cui al comma 1, il cedente e il cessionario si considerano obbligati in solido, secondo quanto disposto dai commi 1,2,3,4 e 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n° 472/1997.

Art. 8

Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Art. 9

Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applicano le riduzioni di cui all'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n° 472/1997. La data alla quale si deve far risalire la commissione della violazione di legge è identificabile nel giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo.
2. Se non vengono rispettate le condizioni di cui all'art. 13, comma 2 del D.Lgs. n° 472/1997, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.
3. Qualora il tributo non debba essere assolto mediante autoliquidazione, come, ad esempio, in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Art. 10

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.



2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione. Sono fatti salvi i diversi termini per il pagamento previsti dal D.Lgs. 30.12.1992 n° 504.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 11, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 11

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle seguenti ipotesi:
 - a) Concorso di violazioni (art. 5);
 - b) Violazioni continuate (art. 5);
 - c) Violazioni formali;
 - d) Contestazioni di dolo e colpa grave.
2. Il funzionario responsabile del tributo cura la notificazione dell'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
3. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. Sono fatti salvi i diversi termini per il pagamento previsti dal D.Lgs. 30.12.1992 n° 504.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) Adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le



violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;

- b) Produzione delle deduzioni difensive,
 - c) Impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
5. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive di cui al comma 4, lettera b), il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, ha l'obbligo di pronunciarsi in merito con atto motivato.
6. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
7. Non si applica l'adesione di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 12

Decadenza e prescrizione

1. Si rinvia a quanto disposto dagli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n° 472/1997.

Art. 13

Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo della sanzione.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 13 bis (**Annulato**)

Interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13/05/1999 n. 133, la misura degli interessi per la riscossione, il rimborso, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali è stabilito in misura pari al **4%** da applicarsi in ragione annua.

Viene data applicazione retroattiva la suddetto tasso di interesse, anche a fronte della riscossione ed il rimborso dei tributi locali relativi ad annualità precedenti.

Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ad alla dilazione di pagamento delle entrate patrimoniali si applicano invece i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 del codice civile.



Art. 14**Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione**

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.
5. La sospensione dei rimborsi può anche operare tra crediti e sanzioni riferibili a tributi diversi.

Art. 14 bis (Annullato)
Compensazione

E' ammessa la compensazione nell'ambito delle singole entrate comunali esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata.

Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.

Gli interessi sulla somma da portare in compensazione vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.

Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguente elementi:

- 1) Generalità e codice fiscale del contribuente;
- 2) L'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
- 3) L'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.

Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.



E' facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanze di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio di diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale è effettuava la compensazione.

Art. 14 ter **(Annullato)** Versamenti e rimborsi

Il rimborso di tributo i di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di **tre anni dal giorno del pagamento**, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette a liquidazione, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termini di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

I rimborsi d'ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad **€ 5 per anno**

Allo stesso modo, gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad **€ 10 per anno** fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti; gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a **€ 16 per anno** salvo che vengano accertate a carico del medesimo soggetto passivo violazioni ripetute per più annualità d'imposta.

Art. 14 quater **(Annullato)** Agevolazioni fiscali e tariffarie

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04/12/1997, n. 460:

1) Sono esenti da tutti i tributi comunali e dai connessi adempimenti;



- 2) Godono della riduzione al 50 per cento di tutti i canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali;
- 3) L'esenzione si applica a condizione che l'O.N.L.U.S. dimostri di avere effettuato la comunicazione di cui all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto, e sino al verificarsi di una causa id decadenza dei benefici fiscali.

Art. 14 quinquies **(Annullato)**
Dilazione e sospensione del pagamento

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo contestualmente la ricevuta del versamento. Il piano rateale verrà definito dall'organo esecutivo e con riferimento al singolo cespite.

In caso di mancato pagamento della prima rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 15
Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Di seguito, si stabiliscono i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in relazione ai diversi tributi locali:

ICI

Violazioni

- a) Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) Tardiva presentazione della dichiarazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) Omessa presentazione della dichiarazione o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo;
- d) Presentazione di dichiarazione o comunicazione infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;

COMUNE DI DONNAS

Valle d'Aosta

viale Selve, 2
C.A.P. 11020

e-mail: codonnas@tin.it



Cod. Fisc. 00106930076

COMMUNE DE DONNAS

Vallée d'Aoste

Telef. (0125) 807051 - 804728
801154
Fax (0125) 805000

-
- e) Presentazione di dichiarazione infedele, ovvero incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento, non incidenti sulla determinazione della base imponibile, ma che arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
 - f) Compilazione incompleta o infedele di questionari;
 - g) Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00;
- c) 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,00;
- d) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- e) € 51,00;
- f) non inferiore a € 100,00;
- g) non inferiore a € 200,00.

TARSU

Violazioni

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- d) presentazione di denuncia di occupazione o variazione o infedele incidente sull'ammontare della tassa, ovvero presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- e) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- f) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% della tassa dovuta;
- b) non inferiore al 125% della tassa dovuta;
- c) 200% della tassa dovuta;
- d) non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta;



- e) non inferiore a € 100,00;
- f) non inferiore a € 200,00.

C.O.S.A.P.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Violazioni

- a) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione/denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione/denuncia o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto per cui l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- d) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta o del canone;
- e) presentazione di dichiarazione/denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta o del canone, ma che arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo;
- f) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- g) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Sanzioni

- a) 100% dell'imposta o del canone dovuto con un minimo di € 51,00;
- b) non inferiore al 125% dell'imposta o del canone dovuto con un minimo di € 51,00;
- c) 200% dell'imposta o del canone dovuto con un minimo di € 51,00;
- d) non inferiore al 75% della maggiore imposta o canone dovuto;
- e) € 51,00;
- f) non inferiore a € 100,00;
- g) non inferiore a € 200,00.

In ogni caso la sanzione non potrà essere superiore al doppio del tributo dovuto.



1. Il Comune per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 17

Ambito di applicazione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione.
5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e dei rischi di soccombenza di un eventuale ricorso.
6. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 18

Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) A cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) Su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 19

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata a.r. o mediante notifica, con l'indicazione dei seguenti dati:
 - a) I periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - b) Gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;



-
- c) Il responsabile del procedimento o suo delegato competente alla definizione;
 - d) Il giorno della comparizione dinanzi all'ufficio tributario;
 - e) Il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 20

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente ad quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 19, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto, per un periodo di novanta giorni. Durante la decorrenza di detto periodo non potranno essere riscosse le somme oggetto dell'atto di accertamento.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 21

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.



Art. 22

Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'ufficio.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 23

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro dieci giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. n° 507/1993 e successive modificazioni) l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, su conforme decisione del responsabile del Tributo.
5. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione di cui all'art. 22 del presente regolamento. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
6. Per il versamento delle somme di cui al comma 5 il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n° 633, per il periodo di rateazione di detto importo.

Art. 24

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.



2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento quest'ultimo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 25

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere edotto della possibilità di fruire della riduzione ad un quarto delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
3. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso né di formulare istanza di accertamento con adesione.
4. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 26

Esercizio del potere di autotutela

1. Il Comune può procedere, ai sensi del presente regolamento, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia, all'imposizione, alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.

Art. 27

Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento



1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 1 sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 28

Annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame, individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - a) Un errore di persona;
 - b) Un evidente errore logico o di calcolo;
 - c) Un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
 - d) Una doppia imposizione;
 - e) La mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti;
 - f) La mancanza di documentazione successivamente santa, non oltre i termini di decadenza;
 - g) La sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) L'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 29

Rinuncia all'imposizione

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione qualora, durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 28 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente, formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

Art. 30

Revoca dell'atto amministrativo

COMUNE DI DONNAS

Valle d'Aosta

viale Selve, 2
C.A.P. 11020

e-mail: codonnas@tin.it



Cod. Fisc. 00106930076

COMMUNE DE DONNAS

Vallée d'Aoste

Telef. (0125) 807051 - 804728
801154
Fax (0125) 805000

-
1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi di cui all'art. 28 del presente regolamento per annullarlo, il responsabile del tributo può revocarlo per motivi di opportunità, quando:
 - a) I costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti.
 - b) Se vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente.

Art. 31

Criteri di priorità

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 32

Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2. La rinuncia all'imposizione deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere adeguatamente motivati.

Art. 33

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione, revoca è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso, e nell'ipotesi di annullamento invia sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

Art. 34

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

1. In pendenza di giudizio o di ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) Grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) Valore della lite;

COMUNE DI DONNAS

Valle d'Aosta

viale Selve, 2
C.A.P. 11020

e-mail: codonnas@tin.it



Cod. Fisc. 00106930076

COMMUNE DE DONNAS

Vallée d'Aoste

Telef. (0125) 807051 - 804728
801154
Fax (0125) 805000

-
- c) Costo della difesa;
 - d) Costo della soccombenza;
 - e) Possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
 - f) Costo derivante da inutili carichi di lavoro.
2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
 3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia di contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
 4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sa pronunciata sul merito la commissione tributaria competente.
 5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

Art. 35

Criteri di economicità per la definizione dell'attività di accertamento

1. L'avviso di liquidazione e/o accertamento non viene emesso qualora l'ammontare del tributo dovuto sia inferiore a Euro 10,33; in questo caso il funzionario responsabile del tributo deve comunicare al contribuente l'irregolarità riscontrata.

Art.35 bis

Adeguamento allo Statuto del contribuente

Legge 212 del 27.07.2000

- a) la pubblicità richiesta dallo Statuto del contribuente, artt. 5 e 6, viene attuata mediante pubblici incontri con la popolazione e avvisi nelle apposite bacheche o luoghi di affissione del Comune.
- b) gli errori formali sulle dichiarazioni dei contribuenti relative a tributi comunali non sono sanzionati quando non comportano mancato introito di imposta o non abbiano comportato oneri operativi al Comune (art. 10);

Art. 35 ter

Oggetto e scopo dell'interpello

2. Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 della Legge n. 212/2000



(Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.

3. L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 35 quater

Modalità applicative dell'interpello

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'Amministrazione Comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.
2. L'Amministrazione Comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
3. La risposta di cui al comma precedente è vincolante per l'Amministrazione nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.
4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.
5. Qualora l'Amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio interessato, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
6. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall'Amministrazione Comunale la risposta di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 35 quinquies

Modalità applicative della conciliazione giudiziale

1. Al solo fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, di seguito si richiama la disposizione di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come sostituito dall'art. 14 del D.Lgs. n. 218/1997:

COMUNE DI DONNAS

Valle d'Aosta

viale Selve, 2
C.A.P. 11020

e-mail: codonnas@tin.it



Cod. Fisc. 00106930076

COMMUNE DE DONNAS

Vallée d'Aoste

Telef. (0125) 807051 - 804728
801154
Fax (0125) 805000

“Art. 48. Conciliazione giudiziale.

Ciascuna della parti con l'istanza prevista dall'art. 33 D.Lgs. n. 564/1992, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

La conciliazione può aver luogo solo davanti alla Commissione Provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire (Euro 51.645,69), previa prestazione di idonea garanzia secondo le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'art. 5 del D.P.R. n. 592/1994. Le predette modalità possono essere modificate con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro.

Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del procedo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.”.

Art. 36

Disciplina transitoria

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2005.



Art. 37

Normativa di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dai decreti legislativi del 18.12.1997, n° 471, 472 e 473 e successive modificazioni, nonché dal D. Lgs. 19.06.1997 n° 218.

RAVVEDIMENTO ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N. 472/97

VIOLAZIONI	PUBB. E PUBB. AFF.	T.O.S.A.P.	I.C.I.A.P.	I.C.I.
Violazioni formali regolarizzate entro 3 mesi (oppure denuncia infedele che non incide sull'ammontare dell'imposta)	Non si procede all'irrogazione di sanzioni	Non si procede all'irrogazione di sanzioni	Non si procede all'irrogazione di sanzioni	Non si procede all'irrogazione di sanzioni
Pagamento tardivo entro 30 gg. (a)	1/8 del minimo	1/8 del minimo	1/8 del minimo	1/8 del minimo
Pagamento tardivo entro 1 anno (b)	1/6 del minimo	1/6 del minimo	1/6 del minimo	1/6 del minimo
Denuncia tardiva entro 30 gg. (a)	1/8 del minimo	1/8 del minimo	1/8 del minimo	1/8 del minimo
Denuncia tardiva entro 1 anno (b)	1/6 del minimo	1/6 del minimo	1/6 del minimo	1/6 del minimo

- a) La sanzione in misura ridotta pari ad 1/8 del minimo (art. 13, comma 1, lettera d) D. Lgs. 472/97 si applica a condizione che il contribuente contestualmente alla presentazione della denuncia (entro 30 gg.) effettui il pagamento del tributo, se dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione (art. 13, comma 2 D. Lgs. 472/97).
- b) La sanzione in misura ridotta pari ad 1/6 del minimo (art. 13, comma 1, lettera d) D. Lgs. 472/97 si applica a condizione che il contribuente contestualmente alla presentazione della denuncia (entro 30 gg.) effettui il pagamento del tributo, se dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale e della sanzione (art. 13, comma 2 D. Lgs. 472/97).